

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1991

che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(91/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 19 dicembre 1984 una risoluzione relativa alla sicurezza stradale (4);

considerando che la direttiva 77/143/CEE (5) prevede il regolare controllo tecnico soltanto per talune categorie di veicoli (autobus, veicoli commerciali pesanti, rimorchi e semirimorchi che superano 3,5 tonnellate, taxi ed ambulanze);

considerando che la direttiva 88/449/CEE (6) ha esteso il controllo tecnico ai veicoli a motore destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg (camioncini e furgoncini), eccetto i trattori e le macchine agricole, e che essa ha completato, riguardo a questi veicoli, l'elenco degli elementi il cui controllo è obbligatorio a norma dell'allegato II della direttiva 77/143/CEE;

considerando che, allo scopo di completare l'armonizzazione comunitaria delle norme relative al controllo

tecnico, è opportuno estendere il controllo tecnico anche alle automobili private;

considerando che gli attuali sistemi di controllo dei veicoli privati, dove essi esistono, differiscono in modo sostanziale e che pertanto è necessario non solo imporre il controllo di tali veicoli ma anche armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente;

considerando che nel fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tener conto di un periodo di tempo indispensabile per l'organizzazione o il rafforzamento dell'apparato amministrativo e tecnico destinato all'esecuzione dei controlli, specie in quegli Stati membri dove questo regime di controllo non esiste ancora,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

• 3. Per quanto riguarda i veicoli di cui al punto 6 dell'allegato I, il paragrafo 1 si applica sino al 1° gennaio 1994.

Tuttavia, negli Stati membri in cui al 31 dicembre 1991 non esiste un sistema di controllo tecnico periodico per questa categoria di veicoli analogo a quello previsto dalla presente direttiva, il paragrafo 1 si applica fino al 1° gennaio 1998. •

(1) GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pag. 3.

(2) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 194.

(3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 7.

(4) GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

(6) GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.